



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA DA PARTE DEL SOCIO PER DEBITI DELLA SOCIETÀ E PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 2,
Sentenza del 5/8/2025, n. 3755

Composizione

Pres. Izzo Fausto – Rel. Perna Daniele

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 100 RISCOSSIONE COATTIVA - IN
GENERE

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN
GENERE -

Cartella esattoriale notificata al socio senza previa escussione della
società - Impugnazione - Eccezione di violazione del “*beneficium
excussionis*” - Ammissibilità - Oneri probatori gravanti sulle parti - Criteri
di ripartizione

Massima

In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato da una società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi, in tutto o in parte, sul patrimonio sociale; se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o in accomandita per azioni, è l'Amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, a meno che non risulti *aliunde* dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, nel caso in cui la società sia cancellata.

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 46 del d.P.R. n.602/1973

Art. 2304 c.c.

Art. 2315 c.c.

Art. 2461 c.c.

Art. 2697 c.c.

Art. 2268 c.c.

Art. 2317 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. SU., 16/12/2020, n. 28709, Rv. 659872 - 01 (CONF)

Cass. 6 - 5., 8/2/2021, n. 2981, Rv. 660671 - 01 (CONF)

Anno pubbl.

2025